

Zes unica, nuovi modelli per l'integrazione degli investimenti

Roberto Lenzi

Le Entrate hanno reso disponibili i nuovi modelli di comunicazione integrativa da inviare per la Zes unica. L'aggiornamento, con provvedimento di ieri, si è reso necessario per permettere alle imprese di inserire anche gli investimenti aggiuntivi effettuati rispetto a quanto riportato nella comunicazione di prenotazione dei fondi. Una possibilità prevista dall'articolo 8 del decreto fiscale (DI 155/2024) il quale prevede che con la comunicazione integrativa possano essere indicati anche investimenti ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata inizialmente, purché realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024.

Dalle istruzioni emerge che le imprese non solo possono integrare nuovi investimenti realizzati presso le sedi già previste nel programma originario, ma hanno anche la possibilità di aggiungere investimenti effettuati in unità produttive non incluse inizialmente nel piano. Per inserire gli investimenti che sono stati realizzati in queste nuove strutture, le imprese devono utilizzare un modulo aggiuntivo nel quadro B, riportando i dati degli investimenti e del credito spettante.

Le comunicazioni integrative devono essere presentate alle Entrate esclusivamente in via telematica, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024. Le imprese possono inviarla direttamente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, come previsto dall'articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 322/1998, utilizzando i canali telematici dell'Agenzia. Dopo l'invio della comunicazione, l'Agenzia rilascerà una ricevuta che ne conferma la presa in carico o segnalerà eventuali errori formali, nel qual caso la comunicazione sarà scartata. Per la trasmissione, è necessario utilizzare il software «Zes unica integrativa», disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate.

Le istruzioni precisano che per la compilazione della comunicazione integrativa, è importante rispettare l'ordine originario delle strutture produttive indicato nella comunicazione iniziale valida attualmente. Anche se l'investimento non è stato completato, ogni struttura produttiva deve mantenere la sua posizione progressiva nel modulo.

Nel caso in cui l'investimento in una determinata struttura produttiva non sia stato realizzato il richiedente deve compilare comunque la sezione apposita del modulo, segnalando l'opzione «Investimento non realizzato» e lasciando vuoti i campi relativi agli importi specifici dell'investimento. Se invece l'investimento è stato

solo parzialmente realizzato, dovrà riportare i minori importi investiti e il credito spettante in misura ridotta.

Le istruzioni specificano che se un investimento è stato completato in misura superiore rispetto a quanto previsto deve essere indicato l'importo aggiuntivo investito e il credito corrispondente.

Nel caso di investimenti realizzati in strutture produttive non presenti nella comunicazione originaria, impresa può aggiungere un nuovo modulo e deve riportare l'investimento e il credito relativi alla nuova struttura produttiva. Il decreto 19 ottobre, per quanto riguarda gli investimenti aggiuntivi non previsti nella comunicazione originaria, ha stabilito che la loro copertura finanziaria è subordinata alla disponibilità residua delle risorse dopo l'assegnazione dei fondi agli investimenti già programmati. Pertanto, l'effettiva erogazione dei fondi per tali investimenti aggiuntivi dipenderà dalla presenza di risorse non utilizzate al termine delle assegnazioni principali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA